

(N. 1176-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE BOGGIANO PICO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

NELLA SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1955

Comunicata alla Presidenza il 20 luglio 1956

Ratifica ed esecuzione della Convenzione culturale europea
firmata a Parigi il 19 dicembre 1954.

ONOREVOLI SENATORI. — Il 19 dicembre 1954 i delegati dei Ministri del Consiglio d'Europa durante la XV Sessione del Comitato firmavano la Convenzione culturale europea, la cui premessa risale ad una proposta che si era dibattuta fin dalla prima Sessione ordinaria dell'Assemblea consultiva tenuta a Strasburgo nel settembre 1949.

Compatibile con gli Accordi bilaterali conclusi o da concludere fra i diversi Stati, essa li riconosce e conferma, e prevede anche la possibilità di successive adesioni da parte dei Paesi non membri del Consiglio d'Europa.

La conclusione di Accordi culturali dopo la seconda guerra mondiale apparve quanto mai utile e desiderabile per favorire l'aiuto da parte di Paesi, dotati di larghi mezzi, a vantaggio di quelli meno favoriti o più provati.

Si traducono questi aiuti, e pertanto i correlativi impegni, nella concessione di borse di studio, nel favorire viaggi collettivi, nel fondare scuole e istituti all'estero, nell'accogliere scuole e istituti stranieri, nel consentire prestiti di opere d'arte, ecc.

La Convenzione non costituisce peraltro un sistema rigido, nè implica da parte dei Governi firmatari impegni difficili da realizzare; essa costituisce piuttosto il riconoscimento di taluni principi, ai quali gli Stati membri del Consiglio d'Europa si impegnano ad attenersi.

In concreto gli Stati membri del Consiglio d'Europa intendono di agevolare fra essi la conoscenza della comune civiltà e del patrimonio culturale comune quale mezzo per favorire l'unità fra i Paesi europei.

Ogni Paese si impegna così a prendere le misure atte a salvaguardare ed accrescere il proprio apporto alla comune cultura europea incoraggiando nel proprio territorio lo studio del-

le lingue, della storia e della civiltà degli altri, e adoperandosi nel tempo stesso affinché lo studio della propria lingua e della propria storia sia reso possibile nel territorio delle altre Parti contraenti (artt. 1 e 2).

Sono previste opportune consultazioni fra le Parti nel quadro del Consiglio d'Europa (art. 3), la concessione di facilitazioni per la circolazione delle persone e degli oggetti aventi valore culturale (art. 4).

È particolarmente interessante il concetto fissato nell'articolo 5, che cioè i beni d'interesse culturale che si trovano nei singoli Paesi devono considerarsi parte del patrimonio comune e devono essere difesi, e, nei limiti del possibile, essere resi accessibili. Vien riconosciuto così l'interesse comune e fatto salvo il principio di proprietà nazionale.

Per l'articolo 6 è prevista l'adesione alla Convenzione di Stati non membri del Consiglio di Europa, e per l'articolo 7 la possibilità di speciali riunioni presso il Consiglio d'Europa, mentre l'articolo 8 garantisce il rispetto delle norme valide di ogni Paese per l'entrata e il soggiorno degli stranieri.

Balza evidente dall'esame della Convenzione e da quello delle singole disposizioni, che per essere nel pieno rispetto della sovranità nazionale, nessun impegno è domandato ai singoli Stati per cui possa comunque attentarsi alla loro sicurezza; ed evidente emerge in pari tempo l'intento di concorrere, mediante l'incremento della cultura e il progresso dei Paesi aderenti, ai fini dell'unità europea.

Per le sopra esposte considerazioni, onorevoli senatori, la Commissione degli affari esteri vi invita ad autorizzare la ratifica della Convenzione in oggetto.

BOGGIANO PICO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione culturale europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.